



Ministero della cultura
GALLERIA NAZIONALE
D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI ARREDI DI DESIGN NELL'AMBITO DEL PROGETTO D'ESPOSIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

TRA

il **Ministero della Cultura** (nel seguito denominato MIC) - **Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea** (di seguito: “**Galleria**” o “**Sponsee**”), con sede legale in Viale delle Belle Arti 131 – 00197 Roma, C.F. 97855290587, P.IVA 17775861002, codice IPA: B33GZM, in persona dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttore Generale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

E

Slamp S.p.a. - con sede in via Vaccareccia 12/14, 00071 Pomezia (RM) - Partita IVA IT03600301000, C.F. 03600301000, R.E.A. RM 677777, in persona del Dott. Roberto Ziliani quale Amministratore Delegato (di seguito anche “**Slamp**” o “**Sponsor**”)

di seguito, congiuntamente, “**le Parti**”;

VISTI

- il D.M. 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei Statali” e ss.mm. e ii;
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- l'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio”;
- la nota circolare n. 17461 del 9.06.2016 dell'Ufficio Legislativo Mibact che reca indirizzi applicativi in materia di sponsorizzazioni dei beni culturali;
- il D.M. 19 dicembre 2012, recante “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazione di beni culturali e fattispecie analoghe o collegate”;
- l'art. 134 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 (di seguito: “Codice dei Contratti”);
- lo Statuto della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, approvato con D.M. del 23 marzo 2017;
- il D.P.C.M. del 09/01/2024 di nomina dell'Arch. Renata Cristina Mazzantini quale Direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, registrato dalla Corte dei Conti il 12/02/2024, al n. 318;



PREMESSO

- che la Galleria è museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia organizzativa tecnico-scientifica, finanziaria e contabile, con sede in Viale delle Belle Arti 131, organizzata in sale espositive, laboratori, depositi, sale didattiche, spazi di servizio ed uffici;
- che la Galleria ha tra i propri compiti istituzionali la tutela, la valorizzazione e la promozione culturale del patrimonio artistico in gestione e la sua esposizione;
- che Galleria, per la migliore esplicazione delle sue finalità di tutela e di valorizzazione culturale, promuove lo sviluppo di collaborazioni istituzionali;
- che la Galleria ha tra i propri obiettivi il miglioramento della qualità e della fruizione dell'Istituto, mediante l'ampliamento delle risorse aggiuntive, nell'ambito della quale sono previste iniziative quali partnership con soggetti terzi finalizzate al sostentamento economico della Galleria;

VISTA

- la nota acquisita al protocollo n. 0000983-A del 16/03/2026 (**Ail. 1**) con la quale Slamp ha formulato nei confronti della Galleria una proposta per una sponsorizzazione tecnica consistente nella fornitura di nuovi arredi consistenti in n.5 lampade *Poppy Suspension.14* disegnate da Marc Sadler all'interno del progetto di esposizione e valorizzazione del nuovo allestimento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (di seguito, complessivamente, **"Progetto"**);
- la Determina dirigenziale n. 48 del 17/03/2026 (**Ail. 2**) con la quale la Galleria, nel valutare positivamente la suddetta proposta di sponsorizzazione, ha manifestato la volontà di formalizzarne i termini e le condizioni della sponsorizzazione tecnica con Slamp;
- che in relazione alla proposta di sponsorizzazione pervenuta dalla società Slamp e dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi ostativi ai fini della sottoscrizione del presente contratto essendo stati positivamente verificati i requisiti di ordine generale dello Sponsor ai sensi degli articoli 94, 95, 97 e 100 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

- che le Parti con il presente contratto intendono disciplinare i termini e le condizioni della citata sponsorizzazione;
- che le Parti intendono che la collaborazione di cui alla presente convenzione sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva.

Tanto premesso, visto e ritenuto, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse e considerazioni, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
(Oggetto)

2.1 Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione tecnica a carico di Slamp per la fornitura di arredi di design consistenti in n. **5 lampade *Poppy Suspension.14*** aventi un valore netto **pari a € 8.750,00** (*ottomila e settecento cinquanta/00*) oltre IVA, nell'ambito del progetto di esposizione e valorizzazione del nuovo allestimento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (di seguito, complessivamente, "**Progetto**").

2.2 È parte integrante della sponsorizzazione tecnica la consegna degli oggetti sopra citati, concordate le modalità con la Direzione e i competenti uffici della Galleria, presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Art. 3
(Soggetti responsabili)

3.1 Le Parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili per l'esecuzione del presente contratto.

3.2 A tal fine indicano per la Galleria la responsabile nella persona della Dr.ssa Elena Bastia, responsabile dell'Ufficio Marketing e RUP del presente contratto. Per Slamp il responsabile è il Dott. Roberto Ziliani.

Art. 4
(Durata)

4.1 Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e comunque fino ad avvenuta consegna degli articoli sopracitati.

4.2 Il presente accordo ha validità, inoltre, fino alla conclusione dell'attività di promozione del Progetto prevista dall'articolo 6.

Art. 5
(Obblighi dello Sponsor)

5.1 Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si obbliga ad eseguire a sua cura e spese e, quindi, gratuitamente nei confronti dello Sponsee, una sponsorizzazione tecnica consistente nell'esecuzione del Progetto richiamato in premessa e ulteriormente definito dai seguenti servizi e attività nell'ambito del progetto di esposizione e valorizzazione del nuovo allestimento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e contemporanea.

Nello specifico, lo Sponsor provvederà, con la diligenza dovuta, alla fornitura dei seguenti elementi di arredo:

- n. 5 lampade *Poppy Suspension.14* disegnate da Marc Sadler.

Consegna degli arredi di design individuati presso la sede della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

5.2 Le Parti, di conseguenza, si danno reciprocamente atto che l'esecuzione e il completamento delle attività ricadenti nel Progetto non potranno comportare alcun tipo di costo od oneri a carico della Galleria.

5.3 Lo Sponsor mette a disposizione della Galleria adeguati strumenti informativi per la menzione del marchio sul materiale informativo legato al Progetto, ai fini dell'attuazione degli obblighi previsti dall'art. 6.

5.4 Lo Sponsor dichiara che il marchio, messo a disposizione di Galleria, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare la Galleria da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti della Galleria per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

5.5 È a carico dello Sponsor il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, nonché il pagamento di imposte, tasse e oneri comunque derivanti dall'esecuzione del contratto di sponsorizzazione o previsti da leggi e/o regolamenti.

5.6 Lo Sponsor si impegna a sottoporre alla Galleria eventuali materiali di comunicazione e promozione che verranno realizzati recanti logo della Galleria e riferimenti dell'istituzione, per presa visione e approvazione prima della loro diffusione.

Art. 6 **(Obblighi dello Sponsee)**

6.1 Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si impegna a svolgere seguenti servizi e attività:

- dare visibilità all'azienda Sponsor sui materiali che verranno realizzati per comunicare l'iniziativa, come sito web e canali social della Galleria (e su eventuali ulteriori supporti);
- didascalia dedicata a ciascun articolo esposto nelle sale museali;
- menzione del Progetto mediante lancio stampa dedicato al Progetto di riallestimento del museo e delle relative collaborazioni volte a inserire elementi e arredi di design all'interno del percorso espositivo;
- evento inaugurale di presentazione dei nuovi arredi dedicati alle sale museali con ospiti delle aziende partner, in concomitanza con il Salone del Mobile 2026, in programma il 13 aprile 2026;

Art. 7 **(Manleva)**

7.1 Slamp manleva espressamente e tiene indenne la Galleria da qualsiasi pretesa o azione e da qualunque onere e/o responsabilità nei confronti di terzi per impegni ed obbligazioni relative allo svolgimento di quanto previsto nel presente contratto. Slamp è tenuto all'osservanza ed alla piena applicazione delle norme derivanti dalla legislazione in materia di assicurazioni contro infortuni sul lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie, diritto d'autore e proprietà intellettuale, autorizzazioni e licenze, ed ogni altra normativa o regolamentazione eventualmente connessa alle prestazioni ed

obbligazioni del presente contratto, manlevando e tenendo indenne la Galleria da qualsiasi pretesa o azione anche processuale a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, nonché intervenendo negli eventuali relativi giudizi.

Art. 8

(Recesso e Risoluzione)

8.1 Le Parti, con preavviso di 30 giorni, comunicato ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, possono recedere dal presente contratto, per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico interesse che non consentano allo Sponsee la realizzazione del Progetto.

Fatte salve le ulteriori disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 9

(Riservatezza e tutela dei dati personali)

9.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del contratto sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.

9.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocimento al prestigio delle Parti e ad adottare, in caso di inadempimento, le opportune iniziative, salvo quelle di competenza specifica della Parte danneggiata.

9.3 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "Regolamento") e dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente contratto inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

9.4 Le Parti si impegnano a non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento e dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui al punto precedente.

9.5 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esse agiscono in qualità di autonomi titolari e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento.

Art. 10

(Clausola generale di rinvio)

10.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alla normativa di legge applicabile in materia.

Art. 11

(Controversie e Foro competente)

11.1 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12

(Disposizioni finali)

12.1 Il presente contratto è novativo di ogni eventuale e precedente accordo, scrittura ed intesa tra le parti, relativi all'oggetto del contratto medesimo.

12.2 L'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno regolate dal diritto italiano; per quanto non espressamente previsto le Parti richiamano le disposizioni del Codice Civile e la specifica normativa vigente in materia.

12.3 Il presente contratto rappresenta la manifestazione integrale delle volontà delle Parti, sia per quanto riguarda ogni sua singola clausola sia per quanto riguarda tutte le clausole nel loro insieme, pertanto, qualora una o più clausole dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci tra le Parti, detta nullità o inefficacia non investirà le clausole valide ed efficaci ovvero la restante parte del contratto.

12.4 Qualsiasi modifica del presente contratto potrà essere effettuata e provata esclusivamente per iscritto.

12.5 Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata ai rappresentanti di ciascuna Parte di seguito indicati: se indirizzata alla Galleria, alla c.a. della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Direttrice Arch. Renata Cristina Mazzantini, Pec: gan-amc@pec.cultura.gov.it; se indirizzata Slamp S.p.a. alla c.a. del Dott. Roberto Ziliani, Pec: slamp@legalmail.it.

12.6 La circostanza che le Parti non abbiano esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto loro riconosciuto dal contratto o non abbiano richiesto all'altra Parte l'esecuzione di qualsiasi obbligazione sorta ai sensi del contratto, non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'altra Parte.

Si allegano:

All. 1 – proposta di sponsorizzazione prot. n. 0000983-A del 31/03/2026

All. 2 – determina dirigenziale prot. n. 48 del 17/03/2026

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea
La Direttrice Arch. Renata Cristina Mazzantini

Per Slamp S.p.a.
Il Legale Rappresentante Dott. Roberto Ziliani